



# COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 16 / 2 DEL 19/01/2024

#### OGGETTO:

**DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA: € 1.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER STUDIO IDRAULICO INERENTE LE PROBLEMATICHE CHE SI RISCONTRANO NELL'AREA COMPRESA TRA PIAZZA CARLO RE E VIA GEN. MOSCA - STUDIO TECNICO PANTIDRO - ING. MAURO DEMATTEIS - VIA RAFFAELLO N° 1 - 12100 CUNEO - (P. IVA 03362330049) - CIG: B009E13412**  
**ART. 183 D. LGS. N. 267/2000 - ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Area delle Posizioni Organizzative;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2024 avente ad oggetto “*Attribuzione responsabilità al Sindaco: Personale – Sport – Turismo – Istruzione – Sociale – Affari generali*”;

**RICHIAMATI** i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Sindaco del Comune di Revello per l’anno 2024 nn. 1, 2, 3, 4 e 5;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 39 del 30/11/2023, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 ed allegati in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2024 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile – Esercizi 2024-2025-2026*”;

**VISTO** lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2004;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2018;

#### VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare l'art. 183 comma 5 e art. 184;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e le modifiche di cui:

- al D.M. 1.8.2019 (modifiche schemi bilancio a decorrere dal bilancio 2020 ad eccezione nuovi allegati a/1 e a/2 che si applicano dal bilancio 2021 / modifiche schemi a partire dal rendiconto 2019 in particolare prospetto equilibri);
- al D.M. 1.3.2019 (Spese progettazione / Nuove regole per registrazione spese di investimento);
- all'art. 15-quater D.L. 34-2019 (Contabilità economica semplificata per comuni inferiori a 5.000 abitanti).

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
  - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
  - il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21.06.2022 n° 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

**TENUTO CONTO CHE** l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**DATO ATTO** altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D. Lgs. n° 36/2023 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: “ *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*”;
- nel caso in specie, trattandosi di affidamento di incarico professionale di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Comune di Revello può procedere all'acquisto del servizio di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

**RICHIAMATE** le sentenze del Consiglio di Stato:

- n. 3.954 del 20.08.2015, Sez. V, che ha sentenziato “*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*”;
- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni, stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

**RILEVATO INOLTRE** che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23 - ter, del D.L. n. 90/2014,

convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

**CONSIDERATO** che il Comune di Revello ha iscrizione all'AUSA;

**DATO ATTO** che:

- in seguito alla realizzazione del passaggio pedonale che congiunge la Piazza Carlo Re con l'area verde comunale e Via Gen. Mosca Riatel, in occasione di eventi di pioggia particolarmente intensi si sono riscontrati allagamenti delle parti interrato di alcune palazzine poste nei pressi dell'area verde;
- il Comune di Revello, al fine di addivenire alla risoluzione del problema, intende valutare le possibili soluzioni, conferendo incarico ad idoneo professionista, per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore ad €. 140.000,00 pertanto è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31.03.2023 n° 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
  - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
  - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto

del principio del risultato e nell'interesse della comunità;

- perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
- garantire il principio di rotazione degli affidamenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli affidamenti), individuando professionista che non ha affidamenti in corso e nemmeno ne sono stati affidati negli ultimi tre anni;
- il Professionista incaricato ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori nei tempi richiesti;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

**VISTO** il preventivo di spesa:

- presentato dall'Ing. Mauro Dematteis - Studio Tecnico Pantidro con sede a Cuneo, in Via Raffaello n° 1 di €. 1.000,00, oltre INARCASSA 4% €. 40,00, IVA 22% €. 228,80 per un totale di €. 1.268,80;

**RITENUTO** di dover aggiudicare l'incarico professionale di cui all'oggetto, per le motivazioni sopra riportate, all'Ing. Mauro Dematteis - Studio Tecnico Pantidro con sede a Cuneo, in Via Raffaello n° 1 di €. 1.000,00, oltre INARCASSA 4% €. 40,00, IVA 22% €. 228,80 per un totale di €. 1.268,80;

**CONSTATATO CHE**, in conformità agli accertamenti condotti, il citato Professionista risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTE** le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano

impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
3. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:

a) la spesa complessiva di €. 1.268,80 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;

b) la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse:

al Bilancio dell'Esercizio 2024 – Gestione Competenza al Tit. 1°, Missione 01, Programma 05, Voce 460/370/15 avente ad oggetto “*Patrimonio e demanio comunale - Incarichi per perizie inerenti il patrimonio e il territorio*”.

4. l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto esecuzione/consegna: 60 giorni

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 100% pari ad €. 1.268,80 entro 60 giorni dall'emissione della fattura;

**RICHIAMATO** l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

**DATO ATTO** che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

**RITENUTO** di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art 174 bis del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

**ATTESO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Revello. Responsabile Procedimento: Ferreri Patrizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- l'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato.
- 2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni di cui alle premesse, l'incarico professionale per studio idraulico inerente le problematiche che si riscontrano nell'area compresa tra Piazza Carlo Re e Via Gen. Mosca, all'Ing. Mauro Dematteis - Studio Tecnico Pantidro con sede a Cuneo, in Via Raffaello n° 1 per l'importo di €. 1.000,00, oltre INARCASSA 4% €. 40,00, IVA 22% €. 228,80 per un totale di €. 1.268,80.
- 3) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 1.268,80 disponibile al Bilancio dell'Esercizio 2024 – Gestione Competenza al Tit. 1°, Missione 01, Programma 05, Voce 460/370/15 avente ad oggetto "*Patrimonio e demanio comunale - Incarichi per perizie inerenti il patrimonio e il territorio*".
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. mediante la pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente.
- 5) **DI DARE ATTO** che i pagamenti avverranno solo a seguito dell'emissione di regolare fattura e riscontro di regolare esecuzione delle lavorazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

F.to:GIUSTETTO Marco